

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 383/2009 ⁽²⁾ («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («misure in vigore»).

2. Richiesta di riesame intermedio

- (2) Alla Commissione è pervenuta la richiesta da parte di ECN Cable Group S.L., produttore spagnolo di cavi («richiedente»), di effettuare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (3) Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di fili e trefoli dall'ambito di applicazione delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciaio non legato per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto di cui è stata chiesta l'esclusione è costituito da trefoli composti da sette fili di acciaio non legato, zincati, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a

3 mm, conformi alla norma internazionale IEC 60888 o alla norma europea/Cenelec UNE-EN 50189 («trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori»).

- (4) Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui le fondamentali caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto in esame, oggetto delle misure in vigore.

3. Apertura

- (5) Assodata l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, e dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato il 4 ottobre 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto.

4. Inchiesta di riesame

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della Repubblica popolare cinese («paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè produttori esportatori noti del paese interessato, utenti, importatori e produttori dell'Unione, dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
- (8) Hanno risposto al questionario: il richiedente, due produttori esportatori cinesi, dodici produttori dell'Unione di fili e trefoli per cemento armato, due produttori dell'Unione di conduttori per linee elettriche, sei utenti e

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 291 del 4.10.2011, pag. 6.

